

OSPEDALE RICOVERO "F. ARNALDI"

- MONTECHIARO D'ASTI -

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.02

Oggetto: APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di marzo alle ore 18.00, in Montechiaro d'Asti, presso la sede di Via Gerardi n.40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	PEROTTI CATERINA – PRESIDENTE	SI
2	PIANTA AUSILIA – MEMBRO ANZIANO	SI
3	DAPAVO PIERCARLO	NO
4	PANIATI SIMONA	SI
5	CONTI PAOLO	SI

Assiste alla riunione svolta in modalità remota il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Dr. Mario Smimmo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Caterina Perotti, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

VISTI i seguenti pareri:

Parere di legittimità del Responsabile del Servizio

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio facente funzioni, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché la sua regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente ed infine certifica la copertura finanziaria avendo accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa (laddove presenti) del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dr. Travasino Marco

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- in data 01/12/2016 la ditta Punto Service con sede in Caresana Blot, P.I. 01645790021 subentrava in qualità di concessionario nella gestione dello Ospedale Ricovero F. Arnaldi a seguito della procedura di gara svoltasi in precedenza e aggiudicata definitivamente in data 16.10.2016.
- in data 31.10.2018 a causa delle intense piogge accadde un evento franoso che interessò una parte del terreno sui cui insiste un camminamento facente parte del complesso dello Ospedale Ricovero F. Arnaldi.

RICORDATO che a seguito di tale evento che rendeva inagibile il camminamento e minacciava rovina sulle proprietà confinanti con la scarpata oggetto della frana, sono stati compiuti da parte del concessionario lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata e per il ripristino della stessa al fine di impedire che altri episodi analoghi potessero verificarsi,

PRESO atto che i lavori effettuati dal concessionario sono stati asseverati da apposita perizia Allegato A ed ammontano a € 133.570,00 iva esclusa riscontrati da fatture presentate al concedente.

CONSIDERATO che la ditta Punto Service durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in concessione riscontrava una serie di maggiori costi rispetto a quelli preventivati: sottomurazione della manica storica, demolizione e realizzazione nuovi solai all'interno della manica storica, realizzazione contro soffitti EI 60/90, ulteriori opere richieste dall'Ente nel corso dei lavori, messa in sicurezza parti esterne, messa in sicurezza scarpata, adeguamento impianti elettrici e speciali, altre lavorazioni extra, il tutto come indicato all'interno dell'allegato B "RELAZIONE TECNICA INDIVIDUAZIONE VOCI DI SPESA _ ULTERIORI OPERE", per € 138.453,66 iva esclusa; che a fronte della resistenza del concessionario a riconoscere le pretese della ditta Punto Service ne è nata una controversia che ha provocato la ritenzione dei canoni concessori per gli anni 2019 e 2020;

Dato atto che nel corso delle trattative l'IPAB e la società Punto Service hanno perfezionato uno schema di atto transattivo con riferimento al quale sono contemperate le esigenze di entrambe le parti circa il mutuo riconoscimento circa le pretese vantate in premessa.

Considerato che la possibilità di approvare accordi transattivi da parte delle pubbliche amministrazioni incontra limiti precisi in ordine alla indisponibilità di taluni diritti la cui rinuncia

potrebbe essere foriera di danno erariale e alla esistenza di situazione certa e non costituente “res dubia”.

Visto il parere della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, (Parere n. 26 del 5 maggio 2008), nel quale sono individuati i limiti e condizioni che consentono ad un Ente locale di pervenire ad un accordo transattivo. Si legge nel predetto parere che, sotto un profilo generale gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte. A tal fine già l'art. 14 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), stabilendo la procedura che deve essere seguita per addivenire all'accordo transattivo, aveva riconosciuto implicitamente la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere questo particolare contratto.

I limiti del ricorso alla transazione sono, pertanto, quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e Pubblica Amministrazione;

- è quest'ultimo profilo che riveste particolare delicatezza in quanto, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. In questi termini l'attività dell'ente pubblico è finalizzata al criterio di corretta azione amministrativa;

- accanto alle predette condizioni, premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di configgenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione, dalle quali partire per individuare le reciproche concessioni ed operare la contrapposizione delle pretese di ciascuna delle parti. La “res dubia” alla quale si è fatto cenno nelle considerazioni che precedono.

Dato atto che sono i suddetti criteri che devono guidare il prudente apprezzamento dell'Amministrazione, come sostenuto dal parere del legale di fiducia sopra citato, nella valutazione dell'an e del quantum dell'ipotizzato accordo transattivo.

Dato atto che sono i suddetti criteri che devono guidare il prudente apprezzamento dell'Amministrazione nella valutazione dell'an e del quantum dell'ipotizzato accordo transattivo.

ESAMINATA la bozza di scrittura privata di transazione predisposta dai rispettivi uffici legali che si allega al presente atto per farne parte integrale e inscindibile;

Valutato ragionevole e rispondente all'interesse pubblico addivenire ad una definizione bonaria della controversia nei termini indicati nell'atto transattivo sopra specificato, in relazione alla complessità dei giudizi e all'onerosità delle spese legali da sostenere nell'ipotesi di prosecuzione delle liti o di eventuali proposizioni di giudizi di appello, nonché all'alea della lite pendente e/o potenziale,

nonché a quella connessa all'ulteriore contenzioso tra l'IPAB e Punto Service ove non si giungesse ad una soluzione transattiva che determini la cessazione del rapporto contrattuale in discussione.

Ritenuto, pertanto, condivisibile ed accoglibile la proposta transattiva anzidetta, da formalizzarsi mediante la sottoscrizione della scrittura privata di transazione, il cui schema viene approvato con il presente atto, contenente le modalità e condizioni operanti fra le parti, a tacitazione di qualsiasi altra pretesa creditoria, compresa di interessi e spese legali.

Ritenuto di autorizzare il Presidente pro-tempore dell'IPAB F.ARNALDI Sig,ra Caterina Perotti alla sottoscrizione dell'atto di transazione di cui trattasi, in qualità di legale rappresentante dell'Ente.

A voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare lo schema dell'atto di transazione tra IPAB F. ARNALDI e Punto Service per le finalità e nell'oggetto meglio specificato in premessa.
3. di autorizzare il Presidente pro-tempore dell'IPAB F.ARNALDI Sig,ra Caterina Perotti alla sottoscrizione dell'atto di transazione di cui trattasi, in qualità di legale rappresentante dell'Ente.
4. Di dare atto che l'approvazione dell'accordo transattivo risulta rispondere all'interesse pubblico di questa Amministrazione, in quanto a fronte delle complessive richieste avanzate da Punto Service, pro bono pacis, senza nulla riconoscere e per mero spirito conciliativo, l'IPAB si obbliga a corrispondere alla stessa la somma omnicomprensiva di € 98.000,00 (noventottomila//00)" con ciò componendo ogni controversia ancora in atto.
5. Di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio per premettere la piena corrispondenza della presente scrittura rispetto alle poste previste nel bilancio 2021.

VISTO si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi art.49 e 147/bis dlgs.267/2000.

F.TO IL DIRETTORE Marco Trivasino:

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N. 02 del 19/03/2021

Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO CATERINA PEROTTI

IL SEGRETARIO DEL c.d.a
F.TO (Dott.Mario Smimmo)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

VISTO IL SEGRETARIO DELL'ENTE/DIRETTORE

.....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N....REG.PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario dell'Ente/Direttore, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno.....sul sito istituzionale dell'Ente, ove rimarrà esposta per n.consecutivi

Addì.....

Il Segretario dell'Ente/ Direttore